

Emedamento alle norme del piano delle edicole – Esclusivi

La proposta di emendamento riguarda la modifica del 1° comma dell'art. 8, nonché l'inserimento di altri 3 commi e la conseguente modifica della numerazione del comma 2 che diviene il 5.

Contemporaneamente, quale conseguenza delle modifiche e delle integrazioni dell'art. 8, è necessario integrare il comma 1 dell'art. 17.

Art.8

Nuove autorizzazioni

1. È consentito l'avvio di punti vendita esclusivi, mediante rilascio di **tre nuove autorizzazioni**, nell'ambito delle zone individuate all'Art.7 come aree carenti di servizio.
2. La localizzazione puntuale dei nuovi esercizi di vendita all'interno di ogni singola zona viene stabilita dal Sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni stesse, anche con riferimento alle aree pubbliche, di cui al precedente comma 1, nonché delimitate nella relativa tavola.

EMENDAMENTO - MODIFICHE (in neretto)

Il 1° comma dell'art. 8, viene riscritto pur mantenendo lo spirito dell'articolo.

Vengono aggiunti 3 commi che definiscono le modalità valutazione per procedere alle assegnazioni delle nuove autorizzazioni.”

Il comma 2, che rimane invariato, diviene automaticamente il comma 5.

Art.8

Nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciabili nell'ambito delle zone individuate all'art. 7 e previste al punto 2 del medesimo articolo, saranno rilasciate solo dopo un monitoraggio, da effettuarsi annualmente, **entro il mese di marzo**, sulle vendite di quotidiani e periodici negli esercizi esistenti del Comune di Imola.
2. **Solo se vi sarà un significativo incremento del numero delle copie vendute di quotidiani e periodici si procederà, previo parere delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello locale, all'assegnazione tramite bando previsto dal successivo art. 17.**
3. **Le nuove autorizzazioni saranno concesse nell'arco temporale del quadriennio, secondo i seguenti parametri:**
anno 2004 n. 1
anno 2005 n. 1
anno 2006 n. 1
4. **Le autorizzazioni non rilasciate nell'anno di riferimento, decadranno.**
5. La localizzazione puntuale dei nuovi esercizi di vendita all'interno di ogni singola zona viene stabilita dal Sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni stesse, anche con

riferimento alle aree pubbliche, di cui al precedente comma 1, nonché delimitate nella relativa tavola.

Per quanto riguarda l'art. 17, la modifica è conseguente all'emendamento dell'art. 8.

Art. 17

Contenuti del bando

1. Le nuove autorizzazioni disponibili ed i trasferimenti di sede, verranno rispettivamente assegnate e concessi, relativamente alle aree pubbliche, tramite bando, che verrà pubblicato, a cadenza biennale, entro il mese di settembre, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati.
2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale, in conformità allo schema che annualmente verrà approvato in allegato al bando pubblico.
3. Tra tutte le domande, correttamente e debitamente compilate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal bando, si formulerà una graduatoria attenendosi ai seguenti criteri di priorità:
 1. *Attività da rilocalizzare (risultanti dalle schede allegate al presente piano);*
 2. *Trasferimento di sede di attività esistenti;*
 3. *Nuove aperture*
4. In caso di concorrenza tra domande dello stesso tipo, la priorità è decisa secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse se regolari, o, in caso contrario, considerando la data alla quale sono state regolarizzate. In caso di parità di data di presentazione delle domande, farà fede il numero di protocollo assegnato.

L'emendamento all'art. 17, comporta l'inserimento al comma 1 dopo la frase "...tramite bando, che verrà pubblicato dopo la verifica" della parola "annuale".

Art. 17

Contenuti del bando

1. Le nuove autorizzazioni disponibili ed i trasferimenti di sede, verranno rispettivamente assegnate e concessi, relativamente alle aree pubbliche, tramite bando, che verrà pubblicato dopo la verifica **annuale**, della condizione di cui al punto 2 dell'art. 8, contenente termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati.
2. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione in carta legale, in conformità allo schema che annualmente verrà approvato in allegato al bando pubblico.
3. Tra tutte le domande, correttamente e debitamente compilate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal bando, si formulerà una graduatoria attenendosi ai seguenti criteri di priorità:
 1. *Attività da rilocalizzare (risultanti dalle schede allegate al presente piano);*
 2. *Trasferimento di sede di attività esistenti;*
 3. *Nuove aperture*

4. In caso di concorrenza tra domande dello stesso tipo, la priorità è decisa secondo l'ordine di presentazione delle domande stesse se regolari, o, in caso contrario, considerando la data alla quale sono state regolarizzate. In caso di parità di data di presentazione delle domande, farà fede il numero di protocollo assegnato.